

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1996

Attribuzione della promozione a «sottotenente a titolo onorifico» agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale

ONOREVOLI SENATORI. - Si torna ancora una volta a considerare il problema della concessione di una «promozione a titolo onorifico» quale dovuto riconoscimento a quanti hanno servito la Patria nel corso del secondo conflitto mondiale.

A tale proposito sono stati avanzati diversi provvedimenti legislativi, specificatamente riferiti alle singole categorie di combattenti: la legge 8 agosto 1980, n. 434, la legge 6 novembre 1990, n. 323, la legge 6 novembre 1990, n. 325, e successive modificazioni, ed infine la legge 31 gennaio 1992, n. 159, recante: «Attribuzione della promozione a sottotenente a titolo onorifico agli ex sergenti allievi ufficiali di complemento del secondo conflitto mondiale».

Detta legge risultò vana, in quanto non vi erano veri e propri allievi ufficiali di complemento nel secondo conflitto mondiale; gli ex sergenti allievi ufficiali di complemento erano stati promossi a suo tempo.

La legge anzidetta venne successivamente riconsiderata su iniziativa del senatore Cappuzzo, il quale presentò un disegno di legge per il «Conferimento del grado di sottotenente, a titolo onorifico agli allievi comandanti di squadra in servizio alla data dell'8 settembre 1943» (Atto Senato n. 1081 della XI legislatura). Si propone, ora, di reiterarlo estendendo il doveroso titolo onorifico, oltre che ai comandanti di squadra, anche ai sergenti e ai caporali maggiori in servizio alla data dell'8 settembre 1943, provenienti od inquadrati nei battaglioni di istruzione, altrimenti detti corsi preparatori ai corsi allievi ufficiali di complemento.

Va considerato che gli eventuali beneficiari del presente disegno di legge sono in età di circa settantacinque anni.

Al fine di garantire l'effettivo beneficio di detta promozione a titolo onorifico si rendono necessari tempi e norme di legge immediati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai cittadini italiani che, non in possesso di un grado di ufficiale nelle Forze armate, hanno partecipato in qualità di allievi comandanti di squadra, sergenti, e caporali maggiori, provenienti od inquadrati nei battaglioni di istruzione, altrimenti detti corsi preparatori ai corsi allievi ufficiali di complemento, al secondo conflitto mondiale per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e che, in relazione agli avvenimenti seguiti alla data dell'8 settembre 1943, non hanno avuto la possibilità di conseguire la nomina ad ufficiale di complemento, è riconosciuto il grado di sottotenente a titolo onorifico.

